



Per una storia della Contrattazione Collettiva in Italia

fareContrattazione.it

La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

*Per informazioni sul rapporto - e anche per l'invio di casistiche e accordi da commentare - potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo:
tiraboschi@unimore.it*

Bollettino ADAPT 12 settembre 2022, n. 30

Contesto del rinnovo

Dopo quasi 7 anni di vacanza contrattuale e diverse iniziative di mobilitazione, il 7 luglio 2022 è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle c.d. "farmacie speciali", ovvero le farmacie caratterizzate dalla gestione o dalla partecipazione degli enti locali.

Il CCNL - siglato dall'associazione datoriale Assofarm e dai sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil - è applicato direttamente a quasi 6mila lavoratori impiegati nelle farmacie speciali e scadrà il 31 dicembre 2024, per una vigenza complessiva di 2 anni e mezzo.

Parte economica

Per quanto riguarda la parte economica, le risorse sono state stanziare sia sull'adeguamento dei minimi tabellari, sia sulle quote di finanziamento della bilateralità.

Quanto all'**incremento salariale**, il rinnovo prevede un aumento pari a 113 euro a regime per il I

livello da riparametrare per gli altri livelli e da corrispondere in tre *tranches* con decorrenze differenziate: 80 euro dal 1° luglio 2022, 18 euro dal 1° luglio 2023 e 15 euro dal 1° luglio 2024, per una **massa salariale** complessiva pari a 3.283 euro sulle 35 mensilità comprese nella vigenza (ivi comprese 13esime e 14esime). Si è inoltre provveduto ad incrementare l'indennità di funzione dei Quadri (20 euro per il 1° livello Q e il 1° livello super e 15 euro per 1° livello C, per 14 mensilità).

Parallelamente, a copertura della **vacanza contrattuale** intervenuta tra il 31 dicembre 2015 e il 1° luglio 2022, l'intesa prevede una indennità *una tantum* pari a 500 euro sul I livello (da riparametrare per gli altri), da erogare in due *tranche* da 250 euro, a luglio 2022 e a gennaio 2023.

Il rinnovo interviene anche sulle quote di finanziamento da destinare alla bilateralità: in particolare, in materia di **previdenza complementare**, è previsto un incremento dello 0,50% del contributo a carico dell'azienda - che passa dall'1% della retribuzione all'1,5% - in caso di adesione del lavoratore al fondo di previdenza complementare Previambiente.

Parte normativa

Diverse sono le novità che rilevano sulla parte normativa del rapporto di lavoro.

Per quel che riguarda il lavoro a termine, le parti hanno concordato formule di **flessibilità contrattata** finalizzate a gestire i picchi di lavoro nelle località a prevalente vocazione turistica.

In particolare, per le farmacie che operano nelle suddette località e debbono, in determinati periodi dell'anno, fronteggiare picchi di lavoro, le parti hanno concordato che i **contratti a tempo determinato** stipulati per gestire detti picchi siano riconducibili a ragioni di stagionalità, e dunque esonerati dal rispetto delle limitazioni quantitative previste dall'art. 3, co. 2, lett. c), del D. Lgs. n.81/2015.

Tale materia è comunque rinviata alla **contrattazione di II livello**, a cui il CCNL affida il compito di individuare le località a prevalente vocazione turistica e i periodi dell'anno in cui poter effettuare assunzioni a tempo determinato come sopra disciplinato.

Il contratto apporta alcuni aggiornamenti normativi anche sul **part-time**: in particolare, in materia di clausole elastiche, ovvero di quelle clausole che consentono la variazione in aumento della prestazione lavorativa per i part-time verticali o misti, il limite delle ore settimanali viene esteso da 30 a 40. Inoltre, sempre in materia di esercizio del datore di poter variare in aumento la prestazione lavorativa o di poterne modificare la collocazione temporale (in attuazione, rispettivamente, di clausole elastiche e flessibili), con l'ultimo rinnovo è stato abrogato l'obbligo di preavviso di 7 giorni lavorativi posto in capo al datore e il diritto del lavoratore a percepire una maggiorazione del 10% per i primi 3 mesi dell'intervenuto incremento o variazione dell'orario di lavoro o della collocazione temporale.

Parallelamente, tuttavia, il contratto interviene anche rafforzando il diritto di recesso del lavoratore dall'adesione di clausole elastiche o flessibili: infatti, se prima del rinnovo tale diritto poteva essere esercitato solo in presenza di determinate causali (motivazioni presenti nell'art. 12 bis del D. Lgs. n.61/200, instaurazione di altra attività lavorativa, maternità e paternità, inabilità del coniuge/figlio/genitore/convivente, motivi di studio), ora l'esercizio del recesso è libero, con l'unica limitazione dei 15 giorni di preavviso e decorsi 6 mesi dalla modificazione del rapporto.

Ulteriore elemento di novità riguardano lo **ius variandi in melius**, vista l'introduzione – per via contrattuale – del limite temporale dei 6 mesi oltre i quali l'assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva.

Infine, sul "fronte sociale" è apprezzabile l'introduzione dei **congedi particolari** per i dipendenti inseriti in percorsi di protezione relativi a violenza di genere, ai quali viene riconosciuto un periodo aggiuntivo di 3 mesi di congedo retribuito rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, così estendendolo da 3 a 6 mesi. Ai dipendenti vittime di violenza di genere è inoltre riconosciuta la facoltà di richiedere l'esonero dal lavoro notturno per i successivi 6 mesi.

Parte obbligatoria

Con riferimento alla parte obbligatoria dell'intesa, le novità più rilevanti riguardano diverse materie.

In tema di **classificazione del personale**, alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che possono essere esercitate nell'ambito della "farmacia dei servizi" e alla conseguente necessità di assecondare lo sviluppo delle professioni nel perimetro del sistema d'inquadramento, le parti hanno assunto l'impegno a costituire una **Commissione Paritetica** che avrà il compito di proporre alle organizzazioni stipulanti eventuali modifiche della classificazione del personale, nell'ottica di adeguare sempre di più il CCNL alla realtà produttiva di riferimento.

Altro aspetto rilevante che obbliga le parti stipulanti riguarda il rafforzamento della **contrattazione di II livello** tramite l'eliminazione del c.d. "periodo di raffreddamento" tra contrattazione nazionale e aziendale. Tale principio stabiliva, infatti, che la contrattazione aziendale avrebbe potuto attivarsi solamente trascorsi 12 mesi dal rinnovo del CCNL.

Valutazione d'insieme

La sottoscrizione del CCNL Farmacie Speciali restituisce vitalità alle relazioni industriali del settore, il cui contratto nazionale era scaduto il 31 dicembre 2015.

L'emergenza sanitaria - così come il rinnovo del CCNL Farmacie Private del 7 settembre 2021 - sono elementi che hanno certamente contribuito a sbloccare le lunghe trattative di rinnovo, iniziate ufficialmente il 19 ottobre 2021 e caratterizzate dalle ampie distanze formatesi sin dalla prima presentazione della piattaforma sindacale, avvenuta nel 2016.

Come si legge dalle note ufficiali diramate da Assofarm, Filcams, Fisascat e Uiltucs, l'intesa è stata valutata positivamente da tutte le parti, specie se tenuto conto delle iniziali distanze. Oltre al salario, che in periodi di elevata inflazione assume importanza primaria, gli aspetti rimarcati sono stati la valorizzazione della professionalità dei farmacisti e il potenziamento della contrattazione di II livello. Rileva, infine, la capacità delle parti di aver costruito, a livello nazionale, un sistema di flessibilità contrattata che risulta attivabile solo su impulso della contrattazione decentrata: un

passaggio che testimonia la volontà di individuare soluzioni condivise e partecipate idonee a gestire le oggettive esigenze delle imprese.

Jacopo Saracchini

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

 [@JacopoSaracchi1](https://twitter.com/JacopoSaracchi1)